



**Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana**

PARERE 101.09.11 DEL 8-7-209

Oggetto: CONTRATTI DELLA P.A. Appalto lavori manutenzione immobile demaniale –
Affitto ramo d'azienda appaltatrice.

Cessione di ramo d'azienda e successione nel contratto d'appalto.

Dal momento dell'affitto del ramo d'azienda e decorso il termine di cui al secondo comma dell'art. 35 del d. lgs. n. 163/2006 senza che sia intervenuta l'opposizione della stazione appaltante, la nuova società subentra nelle obbligazioni relative al contratto di appalto ceduto. Ai sensi dell'art. 2560 c.c. (che deve ritenersi applicabile anche alle obbligazioni nascenti dalla cessione disciplinata dall'art. 35 della legge n. 109/1994 risolvendosi tale norma in un adattamento agli appalti pubblici dell'istituto disciplinato dall'art. 2558 c.c.) anche l'alienante non è liberato dai debiti, inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta anteriori al trasferimento (salvo che codesta Amministrazione non vi consenta) e l'affittuario risponde dei debiti medesimi risultanti dalle scritture contabili.

VOCE: CONTRATTI DELLA P.A.

RIF. NORM ART. 35 D. L.GS 12-4-2006, N. 163

